

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 82/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso proposto il 28.9.2010, e depositato il 14.10.2010, la MIRACLE FIDUCIARIA S.P.A. ha chiesto la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 4.6.2010, portante l'iscrizione a ruolo straordinario ex art.15 bis, D.P.R. 602/73, di IRPEG, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2003, a seguito di accertamento impugnato.

Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso.

La controversia è stata discussa all'udienza del 21.2.2012, e quindi immediatamente decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'iscrizione nel ruolo straordinario degli interi importi delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultanti dall'avviso di accertamento impugnato sono consentite dagli art.15 bis e 11, D.P.R. 602/73, "quando vi è fondato pericolo per la riscossione".

L'art.7, comma 1, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prescrive che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria siano motivati secondo quanto prescritto dall'art.3, L. 241/1990, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione stessa.

Trattasi, quest'ultima, di un'evidente disposizione di carattere generale che impone una specifica motivazione degli atti, e, ci sia consentito aggiungere, particolarmente di quelli emessi in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria.

Orbene l'iscrizione nei ruoli straordinari ex art.15 bis, D.P.R. 602/73, come quella del presente caso, è necessariamente frutto di una valutazione, in deroga alla regola generale dell'iscrizione provvisoria parziale di cui al precedente art.15, in pendenza di ricorso avverso l'accertamento, valutazione che concerne, appunto, l'esistenza, o meno, di un pericolo per la riscossione che giustifichi l'immediata pretesa dell'intero carico fiscale accertato, anziché della metà.

Pare quindi inevitabile che la cartella in questione dovesse esporre, seppure succintamente, il motivo per cui l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistente il suddetto pericolo.

La qual cosa non risulta dalla cartella impugnata, e ciò la rende illegittima. La cartella esattoriale va pertanto annullata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, e annulla la cartella. Spese compensate.